

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

= 9 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI = 9 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Rosario	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FERRARINI	Giovanni	"
AMATI	Mattac	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SOMACCIANA	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SPINAZZALI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
 OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 1173

OGGETTO: Sig.ra Rosa Maria Natale, nata a Bengasi il 6.2.37. Attribuzione beneficio L. n. 336/70. Spesa L. 581.685. Cap. 14101.



OGGETTO: S.ra Rosa Maria NATALE, nata a Bengasi il 6.2.1937. Attribuzione benefici Legge n.336/70. Spesa di £.581.685 grava sul cap.14101.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;


VISTA la D.G.R. 6380 del 30.7.86. relativa alla delega dei provvedimenti della Giunta Regionale attribuiti all'Assessore alle Risorse e Sistemi e ai dirigenti dei Settori dell'Assessorato e riscontrato che nulla dispone in merito all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 24.5.1970, n.336, per cui l'applicazione di detta norma è di esclusiva competenza della Giunta Regionale;

VISTA la legge 24.5.1970, n.336, concernente: "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati." ed in particolare l'art. I con cui si dispone che il personale destinatario della norma in parola può chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni .omissis... ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione;

VISTA la nota n.17910/93/4.2.55 del 28.7.93 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si trasmette il parere del Consiglio di Stato n.742/92, Sez. I, del 17.5.93, con oggetto "Quesito circa l'attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/22 per i mutilati ed invalidi di guerra anche per i pubblici dipendenti divenuti invalidi o mutilati per causa di servizio. Modalità di applicazione dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30.9.22, n.1290, dei benefici di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, L. 24.5.70, n. 336, in relazione al nuovo sistema retributivo del salario individuale di anzianità";

RISCONTRATO che in conseguenza del passaggio dall'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità, sul quale tali benefici erano conformati, al nuovo sistema fondato sul salario individuale di anzianità la innanzi citata nota del Consiglio di Stato ha stabilito che l'importo del beneficio può essere quantificato con lo scatto del 2,50%, per ogni biennio, del valore iniziale del livello retributivo proprio della qualifica funzionale posseduta;

CONSIDERATO che detto beneficio viene erogato esclusivamente a domanda dell'interessato e che lo stesso può chiederne l'attuazione in qualunque momento della carriera;



VISTA la domanda del 19.10.1998 della Sig.ra Rosa Maria NATALE, nata a BENGASI il 6.2.1937, 8^a qualifica funzionale, corredata dal provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana n.9860 del 7.6.1950 e da quello della Prefettura di Roma n.1018390 del 23.4.1958, entrambi di riconoscimento della qualifica di "PROFUGO";

RISCONTRATO dagli atti acquisiti nel fascicolo personale che l'interessata non ha mai richiesto l'applicazione del beneficio in parola né come dipendente del Ministero dei Lavori Pubblici né come dipendente regionale;

PRESO ATTO che la succitata ricopre attualmente la qualifica funzionale 8^a;

RISCONTRATO che lo stipendio annuo tabellare spettante alla 8^a qualifica funzionale alla data del 19.10.1998, che è quella di inoltro della domanda del beneficio, è pari a £. 23.266.992 annuo lordo;

RITENUTO di dover attribuire alla Sig.ra Natale Rosa Maria, a decorrere dall'1.11.1998, l'aumento del 2,50% dello stipendio innanzi riportato che è pari a £.581.685 annuo lordo;

VISTA la Legge 15.5.1997, n.127;

all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

- 1- Di confermare quanto illustrato nelle premesse.
- 2- Di attribuire alla Sig.ra Rosa Maria NATALE, nata a Bengasi il 6.2.1937, titolare della 8^a qualifica funzionale, il beneficio di cui all'art. 1 della legge 24.5.1970, n.336.
- 3 - Detto beneficio è attribuito, a domanda, a decorrere dall'1.11.1998 nella misura del 2,50% dello stipendio base della 8^a qualifica funzionale (£.23.266.992).
- 4 La spesa annua lorda di £.581.685 per l'anno 1999, grava sul cap. n. 14101 del bilancio regionale.
- 5 Il presente provvedimento ai sensi della L. 15.5.97 n. 127, non è soggetto a controllo.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

24 MAR. 1999

REGIONE LAZIO ASS.TO RISORSE E SISTEMI U.A.T.S.
20 OTT. 1998
PERVENUTO
Settore _____

REGIONE LAZIO ASS.TO RISORSE E SISTEMI U.A.T.S.
21 OTT. 1998
Prot. n. 16036

Allo ~~Regione Lazio~~
 Ass.to Risorse e Sistemi
 Sett. 20°
 Via R. P. Garibaldi, 4

Oggetto: NATALE ROSA MARIA.
 Richiesta applicazione art. 1 legge 336/80 -

La sottoscritta, NATALE ROSA MARIA
 matr. 4621, VIII qualifica funzionale, in servizio presso
 l'Ass.to URBANISTICA e CASA - Settore 450 - Ufficio 2° -
 Direzione della Sezione 3ª -, chiede l'applicazione dello
 art. 1 della legge 336/80, essendo profuga del
 l'Africa. La medesima allega fotocopia
 del riconoscimento del titolo di profuga e
 dichiara di essere in possesso dell'ori-
 ginale - con osservanza

Roma 19-10-1998

Per copie con
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


Rosa Maria Natale
 SECCO
 REGIONE LAZIO



REGIONE LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA
PREFETTURA DI ROMA

DIVISIONE V - A. P. B.



DNF/cg

N° 1018390 di prot. Roma, li 23 Aprile 1950 58

A richiesta dell'interessato.

VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

Si dichiara che NATALE Rosa Maria di Giuseppe -

.....
ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di profugo dell'Africa Italiana ai sensi del Decreto Legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa i benefici previsti per i reduci.

Al ^{1a} predett^a è stato rilasciato il relativo attestato n. 9860 di repertorio in data 7 giugno 1950.-



IL PREFETTO


Per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA



Rep. N. 9860

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

VISTO il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 1948 che detta le norme di attuazione del decreto legislativo n. 104;

VISTA la domanda dell'interessato in data 9 giugno 1949 e documenti allegati;

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO che l'interessato si trova in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo sopracitato:

ATTESTA:

Che la Sig. NATALE Rosa Maria

di Giuseppe e di Bocchieri Eugenia Vera

nata a Bengasi il 6 febbraio 1937

già residente in Libia dal la nascita

è profugo da L'AFRICA ITALIANA

Roma, li 7 giugno 1950



Per copia IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

EL MINISTRO [Signature]

NOTA - Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 entrato in vigore il 7 marzo 1948 dispone all'art. 1: «Tutte le disposizioni recanti benefici in favore di reduci - ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici avuti la qualifica di combattenti - sono estese ai profughi dell'Africa Italiana, salvo in ogni caso i diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge».

Per copia conforme IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



PAG. 9-bis N	LEGGE N/VI	VOCE 173	IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO L. 24 maggio 1970, n. 336
--------------------	---------------	-------------	---

compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza (4).

4. Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro (4).

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 maggio 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

(4) Vedi nota 2 che precede.



Roma 28.7.1993

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio Studi e Legislazione

N° 17910/93/4.2.55

Risposta al Foglio dell

N°

A TUTTI I MINISTERI

- Gabinetto
- Direzione Generale degli AA.GG. e del personale
- Segretariato Generale

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Direzione generale amministrazione civile - Div. P.E.L.

AL CONSIGLIO DI STATO

- Segretariato Generale

ALLA CORTE DEI CONTI

- Segretariato Generale

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

- Segretariato Generale

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

- Segretariato Generale

AI COMMISSARI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA


AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

AL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

27.7.93/10





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

2.-

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DI COORDINAMENTO NELLA VALLE
D'AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(per il tramite del Ministero
dell'Interno)

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
(per il tramite di rappresentanti
e dei Commissari di governo)

ALLE PROVINCE
(per il tramite dei Prefetti)

AI COMUNI
(per il tramite dei Prefetti)


ALLE COMUNITA' MONTANE
(per il tramite dei Prefetti)

AI PRESIDENTI DEL CO.RE.CO. DELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

AI PRESIDENTI DEL CO.RE.CO. DELLE
REGIONI A STATUTO SPECIALE

AI PRESIDENTI DEL CO.RE.CO. DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ED ARTIGIANATO
(per il tramite dell'UNIONCAMERE)



BY copia con
DIPARTIMENTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.-

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ALL'UNIONCAMERE
- Direzione Generale

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Segretariato Generale

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Segretariato Generale
- Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi
- Ufficio del Coordinamento Amm/vo
- Dipartimento degli Affari Regio-
nali
- Dipartimento per l'informatica, la
telematica e l'automazione di
ufficio

AL MINISTERO DEL TESORO
- Ragioneria generale dello
Stato - I.G.O.P.

LORO SEDI

Allegato: n. 1

OGGETTO: Parere n. 742/1992 dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, concernente le modalità di applicazione di taluni benefici previsti da normative speciali in favore dei dipendenti pubblici mutilati ed invalidi per servizio e di quelli rivestenti la qualifica di combattente.

MINISTERO PULCRIFICAZIONE E STERILITÀ DELLO STAFFO - 4



ORZVI SINCESE



Consiglio di Stato

ADUNANZA GENERALE DEL 17 MAGGIO 1993

Gab. n. 46/93

n.742/92 - Sezione Prima

OGGETTO:

Quesito circa l'attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 per i mutilati ed invalidi di guerra anche per i pubblici dipendenti divenuti invalidi o mutilati per causa di servizio - Modalità di applicazione dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 dei benefici di cui agli artt. 1 e 2, primo co., L. 24 maggio 1970 n. 336, in relazione al nuovo sistema retributivo del cd. salario individuale di anzianità.

Vista la relazione trasmessa con nota n. 86379/4/2/85 del 5 marzo 1992, con la quale il Dipartimento per la funzione pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui problemi sinteticamente indicati in oggetto;

Visto l'allegato trasmesso il 30 marzo 1992 e concernente un quesito posto al suddetto Dipartimento per la funzione pubblica dal Commissario del Governo nella Regione Campania, in ordine all'art. 2, secondo comma, L. n. 336 del 1970;



Per copia conforme
 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'avviso espresso al riguardo dal Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato con nota n. 125898 del 5 agosto 1992;

Esaminati gli atti e udito il relatore.

RILEVATO


1. Con relazione in data 5 marzo 1992 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha posto al Consiglio
di Stato una serie di quesiti concernenti:

a) l'applicabilità, nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati e
invalidi per servizio, dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. 30
settembre 1922 n. 1290 in favore degli stessi pubblici dipendenti
mutilati e invalidi di guerra, in conseguenza della equiparazione fra le
due categorie operata dalla L. 15 luglio 1950 n. 539 (i benefici in
questione consistono nell'abbreviazione, di due ovvero di un anno,
dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti
periodici di stipendio, a seconda che l'invalidità, di cui il pubblico
dipendente è portatore per fatto di guerra, sia ascrivibile alle prime
sei categorie di menomazioni ovvero alle ultime due);

b) le modalità di applicazione dei suddetti benefici nonché di quelli di
cui agli artt. 1 e 2 L. 24 maggio 1970 n. 336, in conseguenza del
passaggio dall'originario sistema della progressione economica di
carriera per classi e scatti di anzianità, sul quale tali benefici erano
conformati, al nuovo sistema fondato sul salario individuale di
anzianità. I benefici di cui ai citati artt. 1 e 2 si riflettono sia sul
trattamento economico di attività (valutazione di un biennio di

Consiglio di Stato

MINISTERO PENSARFICO E TECNICO DELLO STATO - 4



anzianità convenzionale ovvero, se più favorevole, computo delle campagne di guerra ai fini degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio) che su quello di quiescenza (attribuzione di tre aumenti periodici di stipendio annuo ovvero, in alternativa, della classe di stipendio o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta);

c) le modalità di applicazione dei benefici combattentistici, consistenti nell'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta, dopo il passaggio dal sistema articolato per carriere al nuovo sistema fondato sulle qualifiche funzionali e dirigenziali.

2. In conseguenza della portata generale delle suddette questioni la Sez. I ha prospettato al Presidente del Consiglio di Stato l'opportunità di deferirne l'esame e la soluzione alla Commissione speciale per il pubblico impiego.


Con decreto dell'11 maggio 1992 il Presidente del Consiglio di Stato ha disposto in tal senso.

3. Nell'adunanza del 22 giugno 1992 la Commissione speciale, esaminati gli atti e constatato che la richiesta di parere era conseguente ad un contrasto interpretativo insorto fra il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del tesoro, ha chiesto a quest'ultimo di esprimere il proprio avviso.

L'Amministrazione ha provveduto con nota del 5 agosto 1992.

Nell'adunanza del 21 dicembre 1992 la Commissione speciale, preso atto della delicatezza delle questioni prospettate, ha deciso di provocare sulle stesse l'intervento dell'Adunanza generale.

Consiglio di Stato


4. Con riferimento al primo quesito il Dipartimento per la funzione pubblica mostra di non aver alcun dubbio sulla spettanza del beneficio economico di cui agli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 ai dipendenti divenuti invalidi per causa di servizio e richiama, a sostegno delle proprie conclusioni, una determinazione della Corte dei Conti (Sez. contr. Stato 14 giugno 1979 n. 985) che, sul presupposto della persistente operatività della L. n. 539 del 1950 in favore dei dipendenti sopra indicati, ha individuato l'area dei beneficiari con riguardo ai soli destinatari di un provvedimento formale di concessione dell'equo indennizzo ovvero di un trattamento pensionistico privilegiato.

E' ben vero che il principio dell'equiparazione fra le due categorie (invalidi di guerra e invalidi per servizio) s'impose in un'epoca (1950) nella quale il pubblico dipendente disponeva della sola azione risarcitoria di diritto comune nei confronti dell'Amministrazione responsabile dell'infortunio subito o della malattia contratta; peraltro è anche vero che, una volta accolto, tale principio è rimasto in vigore anche dopo che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (30 gennaio 1962, n. 1), il legislatore del 1957 introdusse l'istituto dell'equo indennizzo in favore dei dipendenti portatori di una invalidità permanente per fatti di servizio.

Giova anche ricordare che, in occasione dell'approvazione della legge sui benefici combattentistici (n. 336 del 1970), il principio di parificazione fra le due categorie di invalidi (sancito dalla L. n. 539) fu espressamente richiamato in sede parlamentare per invocare l'estensione dei suddetti benefici anche agli invalidi per causa di servizio. I numerosi emendamenti, a tal fine presentati sia alla Camera

Consiglio di Stato

GRUPPO PARLAMENTARE LEGGE DECRETI STATO - 1



CEZVT ENOIGEE

**Per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

che al Senato, furono ritirati non perchè si dubitasse della pertinenza e della operatività del principio, ma solo per "non aggravare un provvedimento a cui (era) stata assicurata la copertura finanziaria con molte difficoltà" e per non ritardarne ulteriormente l'approvazione, e furono sostituiti da vari ordini del giorno, tutti accettati dal rappresentante del Governo (ma rimasti poi lettera morta), con i quali lo stesso Governo era invitato ad "assumere le opportune iniziative tendenti ad estendere i benefici previsti dal testo unificato a favore dei mutilati o invalidi per servizio" (v. verbali della seduta in data 13 maggio 1970 della I Commissione della Camera dei deputati e della seduta in data 21 maggio 1970 della I Commissione del Senato, entrambe in sede legislativa).


Alla luce di quanto sopra esposto è da riconoscere che il principio di parificazione fra le due categorie, richiamato anche nel 1970 al fine di estendere ad una delle due i benefici che si aveva in animo di accordare all'altra, è rimasto sempre in vigore, anche se dopo l'introduzione dell'equo indennizzo è venuta meno la principale ragione che, nel 1950, aveva indotto a riconoscere anche agli invalidi per servizio la riduzione dell'anzianità necessaria per fruire dell'aumento periodico di stipendio.

5. Altra questione, strettamente connessa al problema della spettanza, è quella collegata all'individuazione dell'area dei beneficiari.

La questione nasce per effetto della sopra richiamata determinazione della Corte dei Conti, la quale ha sostenuto che beneficiari della speciale provvidenza sarebbero solo coloro che abbiano già ottenuto un provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo o di trattamento pensionistico privilegiato, giacchè solo a seguito dei suddetti

Consiglio di Stato

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO



7/11/70

- 6 -

provvedimenti sarebbe possibile conoscere la categoria di menomazioni alla quale il singolo dipendente è stato ascritto e che condiziona la portata del beneficio (due anni di anzianità convenzionale per gli ascritti alle categorie 1-6; uno per gli ascritti alle categorie 7 e 8). Tale conclusione non appare peraltro condivisibile ove si consideri che:


a) a norma dell'art. 3 L. n. 539 "si considerano mutilati o invalidi per servizio ... coloro che hanno contratto, in servizio e per causa di servizio... mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tab..." Segue da ciò che presupposto per la fruizione del beneficio è la mera ascrivibilità, e non già il fatto di essere già stato "ascritto" a seguito dell'intervenuto provvedimento indennitario o pensionistico;

b) i provvedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio recano sempre l'indicazione della categoria alla quale la menomazione o l'infermità va ascritta, per cui non sussiste la rappresentata situazione di incertezza;

c) anche ammettendo che i due termini "ascritto" e "ascrivibile" (rispettivamente utilizzati dal R.D. n. 1290 del 1922 e dalla L. n. 539 del 1950) indichino situazioni diverse, è indubbio che la individuazione dei soggetti beneficiari della parificazione è opera della sopravvenuta L. n. 539, la quale richiede come unica condizione la mera ascrivibilità della invalidità e categorie di menomazioni.

Segue da ciò che beneficiari della speciale provvidenza devono essere considerati tutti coloro ai quali, con provvedimento formale, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della menomazione sofferta.

6. Il secondo quesito investe le modalità con cui il suddetto beneficio



REGIONE LIGURIA

Consiglio di Stato

(ove spettante) dovrebbe essere corrisposto, tenuto conto dell'intervenuto passaggio dal regime di progressione economica per classi e scatti di anzianità al nuovo sistema fondato sul salario individuale di anzianità.

Per connessione il quesito è stato esteso anche alle modalità applicative dei benefici combattentistici di cui agli artt. 1 e 2 L. 24 maggio 1970 n. 336, dal momento che anche questi ultimi si concretizzano nell'attribuzione di classi e scatti.


E' su questo punto che si riscontra il maggior contrasto interpretativo fra il Dipartimento per la funzione pubblica e l'Amministrazione del tesoro.

In effetti la tesi sostenuta da quest'ultima, almeno per quanto è dato desumere dall'avviso espresso a seguito dell'interlocutoria disposta dalla Commissione speciale nell'adunanza del 22 giugno 1992, è molto più radicale di quanto non risulti dalla relazione trasmessa dal primo e dalla pregressa corrispondenza intercorsa fra le due Amministrazioni (depositata in atti).

Ed invero, mentre in origine il contrasto sembrava vertere solo sulla retribuzione da assumere per il calcolo del beneficio (quella percepita all'atto della presentazione della domanda da parte dell'interessato, secondo il Dipartimento F.P.; quella in vigore al 31 dicembre 1985, cioè l'ultima suscettibile di progressione per scatti e classi: art. 47 D.P.R. 8 maggio 1987 n.256, secondo il Ministero del tesoro), ora investe invece la possibilità stessa di continuare a corrispondere - in un mutato quadro normativo - il beneficio in questione.

In particolare il Ministero del tesoro - che nella nota del 2 giugno 1988 (indirizzata al Dipartimento F.P.) aveva espressamente dichiarato di convenire sul punto che "la normativa di cui agli artt. 43 e 44 R.D.

Consiglio di Stato



OLVVI ENOLSEI


MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE

- 8 -

n.1290/1922 e all'art.1 L. n. 336 del 1970, costituendo autonoma disciplina non delegificata, è tuttora applicabile e pertanto i benefici ivi previsti vanno attribuiti anche se richiesti durante la non operatività della progressione economica prevista dagli ultimi rinnovi contrattuali - nell'avviso del 5 agosto 1982 mostra di aver mutato radicalmente idea e, sul presupposto "dell'intervenuta delegificazione in materia di regime retributivo dei pubblici dipendenti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva", sostiene che i benefici di cui si discute, "ancorchè previsti da leggi a carattere generale", non possono più trovare applicazione nei termini originariamente concepiti dal legislatore perchè altrimenti "si ripristinerebbero... forme di automatismi stipendiali non più compatibili con l'attuale struttura della retribuzione dei pubblici dipendenti".

Seguirebbe da ciò, sempre ad avviso dell'Amministrazione del tesoro, che:

- a) la soluzione del problema deve intendersi affidata ai futuri rinnovi contrattuali giacchè "solo nell'ambito dei singoli accordi, e nel rispetto delle compatibilità finanziarie stabilite dal Parlamento, potranno essere individuate modalità di riconoscimento dei citati benefici in linea con gli istituti retributivi vigenti";
- b) per il periodo successivo al 31 dicembre 1986 il beneficio della valutazione di due anni, di cui all'art.1 L.n.336 del 1970, potrebbe essere riconosciuto - peraltro non a regime, ma limitatamente a quanti ne abbiano fatto richiesta nel biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1986 ed abbiano altresì prestato servizio nel medesimo periodo - sotto forma di incremento della retribuzione individuale di anzianità di una somma pari a tanti ventiquattresimi dell'importo lordo, riconosciuto a titolo di maggiorazione di detta retribuzione dai rinnovi contrattuali per il



Per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Consiglio di Stato

periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, quanti sono i mesi compresi nel periodo che è oggetto di valutazione;

c) nessun beneficio potrebbe invece essere più concesso ai soggetti di cui all'art.1 L. n.539 del 1950 (dipendenti invalidi per causa di guerra o di servizio), giacchè esso necessariamente presuppone "la vigenza di un sistema automatico di progressione economica" capace anche di riassorbire l'anticipato aumento stipendiale.

7. A questa conclusione, che in pratica comporta la sterilizzazione dei benefici di cui si discute fin quando gli stessi non diverranno oggetto di disciplina da parte dei futuri accordi sindacali di comparto, il Dipartimento F.P. oppone che:

a) i suddetti benefici, in quanto previsti da fonte primaria con carattere di specialità, non possono considerarsi abrogati, neppure implicitamente, da una normativa secondaria, quale è quella dettata dagli accordi sindacali, tanto più che la materia de qua non è compresa fra quella sottoposta a contrattazione collettiva e non è stata quindi delegificata;

b) in conseguenza della loro peculiare natura i suddetti benefici fanno parte integrante della retribuzione individuale di anzianità, ma vanno conteggiati sul valore iniziale dei livelli retributivi in atto al momento della presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. Ed invero, se si dovesse seguire il diverso criterio temporale suggerito dall'amministrazione del tesoro (e cioè la data in cui ha cessato di operare la progressione economica per classi e scatti), si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra pubblici dipendenti a seconda del comparto di appartenenza (per i dipendenti da enti locali, ad es., la retribuzione da prendere a base

Consiglio di Stato

MINISTERO PUNTO DI RIFERIMENTO E SECCO, OSTO BIRRO 11



OLVY ENOISEY

Per copia conforme
SINDACATO


- 10 -

per il computo sarebbe quella in atto al 31 dicembre 1982, data in cui per essi è stato previsto l'istituto della retribuzione individuale di anzianità come congegno sostitutivo della progressione automatica per classi e scatti; per i ministeriali, invece, quella in atto al 31 dicembre 1986, data di operatività per il relativo comparto dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità);

c) sia per gli invalidi che per gli ex combattenti l'importo del beneficio può essere quantificato nel 2,50%, per ogni biennio, del valore iniziale del livello retributivo proprio della qualifica funzionale posseduta.

8. Ciò premesso l'Adunanza generale rileva che:

a) il sistema di progressione economica per classi e scatti non è stato abolito in tutti i settori di contrattazione collettiva: esso continua infatti ad operare nel comparto della scuola, della sanità (sia pure limitatamente all'area medica), nonché in settori nei quali la definizione del trattamento retributivo è tuttora affidata allo strumento legislativo (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, dirigenti dello Stato, ecc.). Questa circostanza non va sottovalutata giacché impone all'interprete di individuare una ragione capace di giustificare un diverso trattamento fra categorie finora considerate (ai fini di cui si discute) sullo stesso piano e, soprattutto di spiegare (anche alla luce del principio di ragionevolezza: art. 3 Cost.) perché un beneficio, voluto dal legislatore per ragioni che prescindono dalla logica del rapporto di lavoro e dal sinallagma fra le due prestazioni, potrebbe essere oggi legittimamente condizionato, nell'an, nel quantum e nel quomodo, dal passaggio da uno ad altro sistema di determinazione del trattamento



OPZVI SINCRIDEY

Consiglio di Stato

ISTITUTO PERMANENTE DI STUDI E RICERCHE

retributivo;

b) il passaggio dal sistema di progressione economica per classi e scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità, anche nell'ambito di cui innanzi si è detto, non è stato determinato da un dichiarato disfavore nei confronti del primo, ma da un fatto contingente ben noto a coloro che hanno seguito, nel tempo, l'evolversi della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, e cioè dal fatto che le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuno di quei comparti per il triennio erano così esigue che sarebbero state assorbite per intero dai cd. automatismi. Pertanto, allo scopo di conservare all'accordo sindacale la sua ragion d'essere e alle OO.SS. il ruolo di protagoniste nella determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, si è ritenuto opportuno abolire gli automatismi e affidare all'accordo il compito di distribuire le suddette risorse. Il che è avvenuto scomponendo il trattamento economico del pubblico dipendente in due tronconi, e cioè il livello retributivo (fissato in misura unica per ciascuna qualifica funzionale) e la retribuzione individuale di anzianità (cioè quanto finora ciascun dipendente aveva maturato per classi e scatti) ed intervenendo con incrementi retributivi in misura fissa per ciascuno dei due tronconi;

c) la delegificazione ha interessato solo il trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici in conseguenza del servizio reso (cioè nell'ottica del sinallagma che unisce le due prestazioni fondamentali), e non anche i benefici che nel suddetto trattamento trovano solo la base di computo e che sono stati voluti dal legislatore nazionale per motivazioni di ordine generale e, comunque, estranee alla logica e alla dinamica del rapporto di lavoro. Da detta premessa discende, come corollario obbligato, che non sarebbe né utile né pertinente la ricerca,

Consiglio di Stato

ISTITUTO POLIGRAFICO E BIBLIOTECA DELLO STATO - I



REGIONE LIGURIA

- 12 -

nell'ambito sia della legge quadro che del recentissimo D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, delle materie per le quali continua ad operare la riserva di legge e di quelle affidate all'accordo sindacale - al fine di accertare se i benefici di cui si discute rientrano nella competenza dell'uno o dell'altro strumento - giacchè le materie oggetto delle due leggi sono comunque attinenti al rapporto di lavoro in senso stretto e quindi necessariamente non comprendono i benefici di cui si discute. D'altro canto questi ultimi, riflettendo scelte di ordine generale del legislatore nazionale, non possono essere affidati - per l'an, il quantum e il quomodo - alle valutazioni inevitabilmente settoriali del legislatore del singolo comparto di contrattazione collettiva, ma implicano una disciplina uniforme per l'intero settore del pubblico impiego;

d) la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio, come strumento di determinazione dell'incremento retributivo conseguente alla mera anzianità di servizio, non implica la impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti. Se le leggi del 1950 e del 1970 hanno fatto richiamo allo scatto, al fine di quantificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente invalido o ex combattente doveva essere incrementato rispetto a quello del pari qualifica, nulla impedisce, in linea di principio, che il suddetto incremento continui ad essere accordato, nella identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione. Né sussistono difficoltà di ordine operativo, trattandosi di calcolare l'aumento stipendiale sulla retribuzione di livello e di trasferire poi, ratione materiae, detta maggiorazione sulla retribuzione individuale di anzianità (cioè sulla parte del trattamento



OLZVE ENOISE

Per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Consiglio di Stato


MINISTERO DELL'INTERNO - SEZIONE DELLO STATO

stipendiale complessivo costituita dal complesso delle classi e degli scatti che ciascun soggetto ha maturato e che serve a differenziare, nell'ambito dell'unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascun dipendente a seconda dell'anzianità di servizio posseduta). La tesi del Ministero del tesoro, secondo cui nel limitato arco temporale 1987-88 occorrerebbe assumere come base di computo l'aumento previsto dall'accordo sindacale per la retribuzione individuale di anzianità, non trova nell'attuale sistema alcuna giustificazione e si traduce in una affermazione priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Se il beneficio è ancora operante, se il nuovo sistema retributivo non è di ostacolo alla sua concessione, la base di computo non può essere (come per il passato) che la retribuzione di livello;

e) non sembra neppure che un serio ostacolo alla soluzione in via amministrativa del problema possa ravvisarsi nella impossibilità, rappresentata dal Ministero del tesoro, di procedere nel nuovo sistema retributivo al riassorbimento dello scatto anticipato, per l'automatismo nella progressione economica che quest'ultimo presupporrebbe. Ed invero, a prescindere dal fatto che gli scatti anticipati di cui si discute non sono da riassorbire (il problema si pone semmai per lo scatto anticipato di natalità, che è estraneo al quesito), sta di fatto che il riassorbimento (ove dovuto) può essere legittimamente operato sugli incrementi della retribuzione individuale di anzianità stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti successivamente;

f) si è già detto (v.n.6) che il contrasto fra le due Amministrazioni investe anche la data alla quale occorrerebbe fare riferimento per individuare la retribuzione da assumere a base per il computo. In effetti la questione sembra possedere carattere di attualità solo per i benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. n.1290 del 1922 e 2, primo co.,

Consiglio di Stato



OLIVIERI ENOBBE

EST. CO. *conforme*
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L.n.336 del 1970, e non anche per quelli di cui all'art. 1 L.n.336 (che sono liquidabili d'ufficio). E' difficile infatti anche solo ipotizzare che, a distanza di oltre venti anni dall'entrata in vigore della cit.L. n. 336, esistano pubbliche amministrazioni che non abbiano provveduto e dipendenti che non abbiano ancora azionato il loro diritto, esponendosi al rischio della prescrizione; è ancora meno pensabile che, a distanza di cinquant'anni dalla cessazione del conflitto, ex combattenti facciano ora, per la prima volta, ingresso nel mondo del lavoro pubblico.


Fra le opposte tesi prospettate dalle due Amministrazioni è più aderente ai principi generali quella del Dipartimento della F.P., secondo cui base per il computo è la retribuzione percepita dall'interessato al momento della presentazione della domanda (rectius, il livello retributivo previsto per la singola qualifica funzionale dall'accordo sindacale vigente all'epoca di presentazione della domanda). Fra l'altro essa è in grado di evitare le ingiustificate disparità di trattamento di cui già si è detto (v.n.7).

9. L'ultima questione è se - dopo il passaggio dal sistema articolato per carriere (nell'ambito di ciascuna delle quali le qualifiche si sovrapponevano) al nuovo sistema fondato sulle qualifiche funzionali e dirigenziali (le une e le altre comprensive solo di livelli professionali omogenei) - possa ritenersi ancora applicabile la norma di cui all'art.2 L. n.336 del 1970 nella parte in cui consente al dipendente ex combattente di optare, al momento del collocamento a riposo, per il trattamento economico corrispondente alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta, in luogo dei tre aumenti periodici di stipendio.

Il problema nasce in conseguenza di un quesito proposto dal Commissario

Consiglio di Stato

MINISTERO PUBBLICO E ECCEL. DELLO STATO




del Governo nella Regione Campania al Dipartimento della F.P. e da quest'ultimo affidato, per la sua soluzione, al Consiglio di Stato ed investe la possibilità - nell'ambito peraltro della sola arsa della dirigenza - di continuare ad assegnare al dirigente ex combattente, che ne abbia fatto richiesta, la qualifica immediatamente superiore.

In senso affermativo aveva deliberato la Regione Campania, richiamando un parere conforme reso sul punto dalla Sez. III del Consiglio di Stato (7 luglio 1987 n. 217/87); in senso negativo si è invece espresso il Ministero del tesoro in una breve nota indirizzata in data 30 luglio 1988 alla stessa Regione Campania, il cui argomento si esaurisce peraltro nell'affermata incompatibilità fra il beneficio de quo e la sopravvenuta istituzione di qualifiche uniche, preclusive come tali dei passaggi di livello.

Dal suo canto il Dipartimento della F.P., nella sua relazione, affida al Consiglio di Stato la soluzione del problema nella sua interezza, cioè oltre i limiti segnati dall'originario quesito regionale, e segnala il pericolo che una interpretazione troppo restrittiva della normativa in materia possa condurre alla tacita abrogazione di tutti i benefici combattentistici.

10. Per quanto attiene all'area della dirigenza regionale è da confermare la conclusione (inizialmente prospettata dalla III Sez. nei cit. parere n.217/87 e di recente fatta propria anche dalla Sez. IV, con la sentenza l'aprile 1992 n.357), favorevole a riconoscere al dipendente ex combattente, in possesso di qualifica dirigenziale, la possibilità di chiedere - all'atto della cessazione dal servizio - che il trattamento di quiescenza e previdenza sia liquidato sulla base del livello retributivo previsto per la seconda qualifica dirigenziale.

Consiglio di Stato



[Handwritten signature]


MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE - ROMA

In effetti la tesi contraria si fonda essenzialmente sulla considerazione che, nell'ambito dell'ordinamento regionale, le due qualifiche dirigenziali (non diversamente dalle otto qualifiche funzionali) non possono dirsi posizioni di una medesima carriera, come invece richiede l'art. 3 L.9 ottobre 1971 n.824 ("per qualifica immediatamente superiore deve intendersi quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, indipendentemente dalle modalità previste per l'avanzamento").

Può peraltro opporsi, che nel vigente ordinamento del pubblico impiego condizioni necessarie e sufficienti perchè all'ex combattente possa essere attribuito il beneficio di cui si discute sono: a) che sia prevista una progressione fra la qualifica posseduta e quella superiore, restando invece ininfluenti le modalità con le quali detta progressione si svolge; b) che al singolo dipendente non risulti inibito, per effetto della qualifica rivestita o di altri elementi (ad es., il titolo di studio), il passaggio a quella superiore.

Ambedue le condizioni sono presenti nell'area dirigenziale regionale in considerazione del fatto che: a) le due qualifiche sono collegate da un rapporto di progressione; b) comportano attribuzioni che, fatto salvo il diverso livello di responsabilità, hanno contenuti pressocchè analoghi; c) il passaggio dall'una all'altra (per concorso interno) integra un meccanismo non dissimile dal sistema di promozione a mezzo di procedura concorsuale. Aggiungasi che la circostanza che nell'attuale sistema ciascun dirigente deve ritenersi pienamente responsabile della struttura alla quale è preposto non è in grado di escludere l'esistenza di un rapporto di subordinazione rispetto al dirigente di qualifica superiore, anche perchè di norma la struttura, di cui il primo ha la titolarità, costituisce articolazione di quella più ampia affidata al

Consiglio di Stato



REGIONE LIGURIA

[Handwritten signature]

4
* CANCELLERIA REGIONALE E DISTRIZIONE DOCUMENTI *

abbia presente la ratio ad esse sottesa, che é quella di consentire al pubblico dipendente la fruizione di un trattamento di fine servizio articolato sulla retribuzione propria della qualifica superiore a quella rivestita, nella presunzione che a detta superiore qualifica egli non abbia potuto accedere per le vie ordinarie perchè danneggiato, nello svolgimento del rapporto di lavoro, dalle vicende connesse alla progressiva condizione di combattente (o assimilato).

Comunque suscita perplessità l'orientamento che tende ad assegnare alla qualifica funzionale la stessa latitudine dell'antica carriera, identificando nell'una e nell'altra l'ambito nel quale normalmente si svolge e si esaurisce il rapporto di lavoro del singolo dipendente, con la conseguenza di estendere in via interpretativa alla qualifica funzionale la limitazione già prevista con riferimento alla carriera.


Questa opinione non sembra trovare costante e sicuro riscontro nell'esperienza della contrattazione sindacale.

E' noto infatti che, con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non solo il personale, già appartenente ad una ben determinata carriera, é stato distribuito in una pluralità di qualifiche funzionali (vedasi, ad es., l'art.4 L. n.312/80), ma in occasione di ogni rinnovo contrattuale si sono avuti passaggi da qualifiche inferiori a qualifiche superiori come effetto di reinquadramenti finalizzati, nella forma, a valorizzare anzianità di servizio e profili professionali ma diretti, nella sostanza, ad accordare surrettiziamente aumenti retributivi che non si riteneva opportuno riconoscere direttamente.

L'esperienza degli ultimi anni dimostra quindi che il passaggio di qualifica ha costituito un fatto ricorrente nell'evolversi del rapporto d'impiego del pubblico dipendente e che la qualifica funzionale, lungi dal costituire lo steccato entro il quale era destinato a svolgersi e ad

Consiglio di Stato

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI E RESEARCHES DELLO STATO - 47



Per copia consegnata
al FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 19 -

l'andarsi la vicenda lavorativa dei singoli, ha rappresentato spesso la
 l'idea di un cammino che, soprattutto dopo la previsione dei profili
 professionali e delle figure professionali atipiche, non sembra
 destinato a concludersi in tempi brevi.

Giova aggiungere che nell'evolversi della contrattazione sindacale la
 nozione giuridica di qualifica funzionale ha perso il rilievo
 fondamentale che le leggi di riforma avevano inteso assegnarle, in
 quanto sostituita - nella individuazione della posizione giuridica ed
 economica del singolo dipendente - dal profilo professionale e dal
 livello retributivo. Sicchè oggi essa appare un contenitore, la cui
 funzione si esaurisce nella raccolta dei diversi profili professionali
 ritenuti meritevoli di un eguale trattamento economico. Pertanto,
 identificandosi essa - nella sostanza - con il livello retributivo,
 riesce difficile spiegare perchè all'ex combattente dovrebbe essere
 negato il trattamento economico superiore a quello in atto percepito, se
 in ciò consisteva la volontà del legislatore.

12. Ciò posto, occorre peraltro considerare che accanto all'obiettiva
 esigenze di garantire ai pubblici dipendenti la conservazione dei
 benefici ad essi concessi dal legislatore del 1970, sussiste anche
 quella, di non minore rilievo, di evitare che, in occasione del mutato
 quadro normativo, i suddetti benefici possano assumere in taluni casi
 uno spessore superiore a quello prefigurato dallo stesso legislatore il
 quale limitava i benefici stessi nell'ambito di una sola carriera.

Probabilmente le due esigenze potrebbero trovare un equo e ragionevole
 contemperamento ove nell'attuale ordinamento del pubblico impiego fosse
 possibile individuare elementi che, ai limitati effetti di cui si
 discute, consentissero di accorpate le diverse qualifiche funzionali in

blocchi distinti che, per i contenuti di professionalità, ricalchino i confini delle antiche "carriere", sì da individuare in ciascuno di essi l'ambito invalicabile entro il quale è possibile il conferimento della qualifica funzionale superiore.

La ricerca di una soluzione siffatta, per ora, si prospetta solo in termini problematici. Essa richiede peraltro una preliminare attività in ordine ai profili professionali che, nei singoli comparti di contrattazione collettive, sono riconducibili alle diverse qualifiche funzionali e, più in generale, una indagine circa la possibilità, in fatto, di identificare nel variegato ambito del pubblico impiego, dei blocchi compositi assimilabili, più che le singole qualifiche funzionali, alla vecchie "carriere".

L'Adunanza generale, con riserva di ulteriore approfondimento, ritiene di dover affidare tale incumbente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, ciascuno dei quali riferirà sui risultati dell'indagine svolta.

Resta pertanto sospesa la pronuncia sull'ultimo quesito.

P.Q.M.

nelle susposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal Verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato

MINISTERO PUBBLICO E TECNOLOGICO